



Il Ministro della Pubblica Istruzione

Decreto n. 28

IL MINISTRO

- VISTO** il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
- VISTO** la legge 23 dicembre 1998, n. 448 (finanziaria 1999), ed in particolare l'articolo 27, concernente la fornitura gratuita dei libri di testo;
- VISTO** inoltre il comma 3 del predetto art. 27, recante disposizioni in materia di norme e avvertenze tecniche per la compilazione dei libri di testo nonché in materia di tetto di spesa per la dotazione libraria della scuola dell'obbligo;
- VISTO** il decreto ministeriale n. 547 del 7 dicembre 1999, con il quale è stato adottato il regolamento contenente le norme e avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuole dell'obbligo e i criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno della predetta scuola;
- VISTO** il decreto dirigenziale 13 febbraio 2002, con il quale è stato determinato, per l'anno scolastico 2002/2003, per la prima classe di ciascun indirizzo di studio della scuola secondaria superiore, il prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria da assumere quale limite all'interno del quale i docenti sono tenuti ad operare le proprie scelte;
- VISTA** la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, comma 628, concernente l'estensione agli studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria superiore, della gratuità parziale dei libri di testo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonché l'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria, per gli anni successivi al secondo;
- VISTA** la circolare ministeriale 23 aprile 2007, n. 39, che pone la fissazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria per l'intero ciclo di studi di istruzione secondaria superiore, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009;
- RITENUTA**, pertanto, la necessità di definire, a partire dall'anno scolastico 2008/2009, il predetto prezzo massimo complessivo;
- TENUTO CONTO** delle risultanze concernenti la rilevazione del costo complessivo della dotazione libraria per le singole classi di scuola secondaria superiore;



Il Ministro della Pubblica Istruzione

DECRETA:

ART. 1 - Per l'anno scolastico 2008/2009 il prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per gli indirizzi di studio della scuola secondaria superiore statale, da assumere quale limite all'interno del quale i docenti sono tenuti ad operare le proprie scelte, è determinato come segue:

Tipologia di scuola	I anno	II anno	III anno	IV anno	V anno
Liceo Classico	320,00	181,00	370,00	305,00	315,00
Istituto Magistrale	310,00	170,00	300,00	230,00	240,00
Liceo Scientifico	305,00	210,00	310,00	280,00	300,00
Liceo Artistico	260,00	170,00	250,00	190,00	200,00
Istituto d'Arte	270,00	145,00	198,00	170,00	155,00
Ist. Tecnico Aeronautico	270,00	175,00	305,00	220,00	145,00
Ist. Tecnico Agrario *	290,00	170,00	295,00	280,00	185,00
Ist. Tecnico Commerciale	290,00	170,00	280,00	240,00	220,00
Ist. Tecnico Attività Sociali	290,00	150,00	290,00	240,00	190,00
Ist. Tecnico Industriale	305,00	160,00	300,00	245,00	215,00
Ist. Tecnico Nautico	310,00	200,00	300,00	250,00	230,00
Ist. Tecnico Geometri	270,00	170,00	310,00	265,00	220,00
Ist. Tecnico Turismo	310,00	200,00	300,00	250,00	210,00
Ist. Prof.le Agricoltura	270,00	155,00	200,00	180,00	140,00
Ist. Prof.le Comm. e turismo	245,00	150,00	220,00	180,00	130,00
Ist. Prof.le Servizi Sociali	250,00	145,00	180,00	180,00	120,00
Ist. Prof.le Servizi Alberghieri	295,00	155,00	190,00	215,00	130,00
Ist. Prof.le Ind. e Artigianato	240,00	140,00	160,00	170,00	125,00

* L'istituto tecnico agrario comprende un sesto anno di corso per il quale viene stabilita la spesa di €90,00.



Al Ministro della Pubblica Istruzione

ART. 2 – I prezzi stabiliti all’articolo 1 trovano applicazione relativamente ai corsi di studio ordinamentali.

ART. 3 – Eventuali incrementi degli importi di cui all’articolo 1, sono consentiti, entro il limite massimo del 10 per cento, negli indirizzi di studio in cui sono presenti indirizzi sperimentali. In tal caso le relative delibere di adozione dei testi scolastici debbono essere adeguatamente motivate da parte del Collegio dei docenti ed approvate dai Consigli di istituto.

Roma, 22.02.2008

IL MINISTRO
Fioroni